

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

Ruspe di stato per settimane hanno scavato indisturbate dentro il poligono di Capo Frasca. Sbancamenti imponenti in un'area protetta sotto ogni punto di vista. Trincee di decine di metri scavate a monte. Piramidi nere piene di tutto, da carcasse di missili a rifiuti di ogni genere. Macchia mediterranea cancellata per sempre. E soprattutto ruspe in azione su un'area archeologica dove emergono frammenti e reperti antichi. Un telo bianco che la delimita come a nascondere con velo pietoso quel che è stato trovato e divelto a colpi di mezzo meccanico. E' lo scenario devastante che appare agli occhi e allo zoom di chi entra dentro il poligono vietato agli occhi indiscreti di chi vuole capire quel che avviene nel segreto militare imposto su quei lavori. Più che un appalto di bonifica appare un lavoro con un solo obiettivo: radere tutto al suolo, portando via anche la terra vegetale, con una ferita al paesaggio senza precedenti. Un lavoro da fare ad ogni costo per spendere quel milione e passa di euro affidato ancora una volta ad una società produttrice d'armi e tecnologia avanzata che questa volta compete e vince per il movimento terra. Tutto in silenzio. Senza nessuna autorizzazione. I progetti e i piani di



intervento non richiamano nemmeno un ufficio regionale. Nessuna trasmissione di documenti alla forestale o alla soprintendenza appare nell'unico cartello affisso in un box in piena collina. E del resto nessuno avrebbe potuto autorizzare quella devastazione naturalistico ambientale dentro un Sic, un sito di interesse comunitario delimitato da un decreto nazionale e approvato dalla Commissione Europea. I cumuli di lentischio e macchia mediterranea sono imponenti a segnare la devastazione

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

ambientale che ha raso al suolo tutto. Bonifica doveva essere, in realtà niente di tutto ciò. Considerato che in quell'area bisogna operare con i guanti di velluto proprio per la sensibilità ambientale imposta dal piano di gestione del Sito "STAGNO DI CORRU S'ITTIRI" che comprende l'intero poligono militare. Uno sfregio gravissimo testimoniato dalle immagini che si allegano.

Alla denuncia del sottoscritto, trasmessa alla Procura di Cagliari, perché la magistratura valuti l'entità del disastro ambientale e archeologico sarebbe dovuta seguire l'azione inquirente e decisa della Commissione.

Quello accertato nel sito di Capo Frasca si configura come un vero e proprio atto contrario ad ogni forma di tutela ambientale, naturalistica e archeologica.

Per quale motivo non risulta nessuna autorizzazione per quel tipo di sbancamento in un'area protetta? Qualsiasi cittadino sardo che avesse compiuto tale scempio sarebbe stato rinchiuso nelle patrie galere, qui, invece, tutto tace e l'impunità la fa da padrona.

Non si può nemmeno affermare che fosse necessario uno sbancamento per eliminare sostanze inquinanti o radioattive proprio perché è sempre stato affermato che in quell'area sono sempre state utilizzate munizioni inerti. Dunque uno sfregio gratuito, grave e comunque vietato. E' incredibile che da sempre si è a conoscenza che proprio quell'area è oggetto di ritrovamenti archeologici di varia natura e di diverse epoche, da quella nuragica, passando per quella fenicia e romana. Gli archeologi sostengono che quell'area sia una vera e propria miniera archeologica vietata da sempre, ma con importanti ritrovamenti. E' semplicemente inaccettabile che Capo Frasca sia una zona franca della Sardegna dove il ministero della Difesa opera con una spregiudicatezza da padrone della colonia.

Siamo dinanzi ad un vero e proprio oltraggio alla Sardegna. Tutto questo grazie ad una Regione inesistente e inutile che accetta tutto e di più. Dopo la farsa della conferenza sulle servitù niente è stato fatto, nemmeno un metro quadrato di terra restituito alla Sardegna e per di più le violazioni sono sempre più spregiudicate.

Si allega l'esposto presentato alla Procura della repubblica di Cagliari.

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Oggetto: Esposto su disastro ambientale e archeologico sito protetto e di importanza comunitaria Capo Frasca

Il sottoscritto **Mauro Pili**, in qualità di Deputato della Repubblica e Presidente e legale rappresentante del Movimento Unidos Sardegna, portatore di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico, storico, naturale e identitario della Sardegna, **ESPONE** quanto segue:

SINTESI :

con il presente esposto si segnala alla Ecc.ma Procura della Repubblica di Cagliari il disastro ambientale e archeologico messo in atto in loc. Capo Frasca - Arbus attraverso un intervento che con l'uso di mezzi pesanti ha letteralmente raso al suolo un'area sottoposta a tutela ambientale e archeologica inserita nel sito di interesse comunitario in cui ricade totalmente il poligono militare di Capo Frasca;

il compendio naturalistico ambientale denominato "Stagno di Corru S'Ittiri", Sito di Importanza Comunitaria (SIC) istituito sulla base della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE), è inserito nella Rete ecologica "Natura 2000", sistema di aree dedicate alla conservazione della biodiversità ai sensi della normativa comunitaria.

Il Sito prende il nome dalla Laguna omonima, ma comprende anche gli Stagni di Paùli Pirastu, Marceddì, San Giovanni e Santa Maria e ricade nei Comuni di Arborea, Terralba, Arbus e Guspini per una superficie di 5699 ettari.

All'area del SIC, con una superficie di 2651 ettari si sovrappone parzialmente la Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Corru S'Ittiri, Stagno di San Giovanni e Marceddì", individuata ai sensi della Direttiva comunitaria "Uccelli Selvatici" (79/409/CEE).

Sono presenti due Oasi Permanenti di Protezione Faunistica (L.R.

23/1998):

- l'Oasi di Corru S'Ittiri e Corru Mannu

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

- l'Oasi dello Stagno di Marceddì e San Giovanni.

Il SIC individua un'area di grande rilevanza ambientale per la presenza di specie particolarmente significative e rare.

La conservazione degli Habitat e la salvaguardia delle specificità floristiche e faunistiche del territorio rappresentano l'obiettivo primario del Piano di Gestione del SIC di Capo Frasca, protetto da convenzioni internazionali, da leggi dello Stato Italiano e della Regione Sardegna, caratterizzato da rilevanti emergenze archeologiche, nuragiche e puniche, si sono svolte e si stanno svolgendo attività vietate e in contrasto totale con le norme e disposizioni nazionali e comunitarie. Attività che hanno generato e generano

“distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”, con la **“distruzione e il deturpamento di bellezze naturali”** e **“danneggiamento al patrimonio archeologico e storico”**. Tali attività sono svolte, in concorso tra loro, dalla Nato e dall'Esercito italiano, su disposizioni del Ministero della Difesa e con l'omissione di tutela e controllo in capo ai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Beni e delle Attività culturali e del turismo e della Commissione Europea. La gravità della distruzione in atto costituisce presupposto per richiedere il sequestro preventivo dell'area oggetto del disastro, l'accertamento del danno, l'individuazione dei responsabili e il risarcimento del danno materiale, economico e morale compreso il ripristino dei luoghi;

Reati, connessi ed ulteriori, per i quali si chiede l'autorevole intervento della Procura della Repubblica di Cagliari:

art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

PREMESSA

relativamente ai reati di cui :

art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

In premessa si richiama l'attenzione della S.V. sul fatto che **tale compendio** è **a tutti gli effetti "habitat all'interno di un sito protetto"**, ovvero pienamente coincidente nella fattispecie definita dall'art.733-bis c.p.;

Descrizione del sito in base agli atti di istituzione del Sito di Importanza Comunitaria:

"Stagno di Corru S'Ittiri", Sito di Importanza Comunitaria

Il sito oggetto della **"distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"**, **"distruzione o deturpamento di bellezze naturali"**, **"danneggiamento al patrimonio archeologico"**, storico o artistico nazionale costituisce parte integrante del **DECRETO 3 luglio 2008 -**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU Serie Generale n.184 del 7-8-2008);

tale decreto dispone l'attuazione e il recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ha disposto il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

la Commissione Europea ha ritenuto necessario l'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea sia per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario; in tal senso il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata dell'elenco iniziale dei siti per la regione biogeografica mediterranea;

ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea tra gennaio 2003 e settembre 2006;

gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000;

sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, è stato adottato un primo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

la decisione della Commissione europea n C(2008) 1148 def. del 28 marzo 2008 stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea e abroga la decisione 2006/613/CE;

il Ministro dell'Ambiente con proprio decreto ha stabilito che i siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia,

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

sono individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, e sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso;

con il codice di riferimento comunitario del sito è il seguente: ITB030032

Il SIC "Stagno di Corru S'Ittiri" è un'area di notevole interesse naturalistico soprattutto in considerazione dell'estensione e della varietà degli habitat che consentono di ospitare numerose specie faunistiche e floristiche, rilevanti dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Sono presenti diversi Habitat di Interesse Comunitario distinguibili in habitat costieri, marini e palustri, habitat delle dune, habitat delle macchie e boscaglie e habitat delle foreste, alcuni dei quali sottoposti a particolare tutela.

La vegetazione dell'area comprende due zone fondamentalmente differenti: il sistema stagnale e lagunare di Marceddi, San Giovanni e Corru S'Ittiri e l'estesa formazione a macchia della Penisola di Capo Frasca.

La vegetazione palustre degli stagni è organizzata rispetto al gradiente di salinità e comprende prevalentemente canneti a cannuccia di palude (*Phragmites australis*) e tifa a foglie strette (*Typha angustifolia*), giunco subnoduloso (*Juncus subnodulosus*) e giunco pungente (*Juncus acutus*) e salicornia (*Salicornia* spp.).

La macchia comprende specie quali l'euforbia arborea (*Euphorbia dendroides*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), il corbezzolo (*Arbutus unedo*) e il leccio (*Quercus ilex*).

Nel sito sono presenti specie di pregio, endemiche o rare, come il ranuncolo cordato (*Ranunculus cordiger*), il limonio a glomeruli (*Limonium glomeratum*) e l'astragalo verrucoso (*Astragalus verrucosus*), quest'ultima inserita nell'Allegato II della Direttiva comunitaria "Habitat".

In tal senso **SI DENUNCIA:**

la persistente azione di **"distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"** e **"distruzione o deturpamento di bellezze naturali e archeologiche"** compiuta non solo dalle persistenti esercitazioni militari che si svolgono all'interno del sito protetto con danni gravissimi sia sul piano ambientale, paesaggistico e naturalistico ma con le opere relative ad un appalto che prevedono **"l'individuazione, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi INTERRATI"** all'interno del Sic suddetto;

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

tale intervento ha visto l'intervento da settimane di mezzi meccanici rilevanti, ruspe ed escavatori, che hanno letteralmente sbancato sino allo strato roccioso una porzione rilevante dell'area Sic ove ricade il poligono di Capo Frasca. Si tratta di sbancamenti imponenti in un'area protetta sotto ogni punto di vista. Sono state realizzate trincee di decine di metri scavate a monte. Le stesse trincee sono state ricoperte con vere e proprie piramidi caratterizzate da teli neri, con all'interno rifiuti di ogni genere, da carcasse di missili a quantità imponenti di pneumatici e materiali inquinanti. In tutta l'area è stata rasa al suolo la macchia mediterranea protetta dalle norme regionali, nazionali e comunitarie. A questo si aggiunge che le ruspe hanno maldestramente e gravemente operato su di un sito archeologico che come dimostrano le immagini allegate è stato letteralmente raso al suolo. In quell'area archeologica, ricoperta ora da un telo bianco di tessuto non tessuto, emergono frammenti e reperti antichi che confermano l'avvenuta distruzione. Lo scenario devastante che appare agli occhi e allo zoom di chi entra dentro il poligono lascia comprendere il grado di danneggiamento provocato in quell'area. Un appalto di presunta bonifica ha cancellato per sempre un'area archeologica ed eliminato la stessa terra vegetale, con una ferita al paesaggio senza precedenti.

Nell'area non si registra nessun cartello indicante autorizzazioni e termini tracciabili dei lavori in atto e le comunicazioni interne al cantiere non richiamano in alcun modo autorizzazioni né locali, né regionali

I cumuli di lentischio e macchia mediterranea rastrellati dalle ruspe sono imponenti a segnare la devastazione ambientale che ha raso al suolo tutta l'area.

E' necessario che la S.V. possa disporre, in relazione a quanto esposto, una valutazione compiuta dell'entità del disastro ambientale e archeologico messo in atto e ne persegua gli eventuali responsabili.

Dalla documentazione fotografica che si allega e che si ritiene di poter integrare ulteriormente si evince una devastazione ambientale, naturalistica e archeologica rilevante che colpisce e ha colpito in modo permanente e spregiudicato il patrimonio ambientale e naturalistico della Sardegna e nella fattispecie un sito protetto da convenzioni internazionali, norme nazionali e regionali;

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

relativamente ai reati di cui all'art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) :

la fondazione di Capo Frasca si perde nella notte dei tempi, probabilmente agli inizi dell'epoca nuragica, come sembrano testimoniare i diversi nuraghi rinvenibili nelle stesse mappe archeologiche all'interno del poligono;

i fenici e i punici più tardi si stabilirono sulla costa come testimoniato da altrettanti significativi ritrovamenti sino ad arrivare a riconosciuti insediamenti di epoca romana;

LA NUOVA FATTISPECIE PENALE E L'URGENZA DELL'INTERVENTO A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, NATURALISTICO ED ARCHEOLOGICO

L'urgenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria che si richiede si inquadra nella fattispecie penale di nuova introduzione, relativa alla **«distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto» e «danneggiamento al patrimonio archeologico e storico»;**

per "habitat all'interno di un sito protetto" si deve intendere qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE»;

la nuova fattispecie penale introduce un reato contravvenzionale per reprimere penalmente, qualora sia illecita e posta in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, «qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto» (art. 3, lett. h), direttiva 2008/99/CE). L'illecito penale frutto dell'operazione di trasposizione della direttiva ricalca, pressoché integralmente, la previsione contenuta nell'atto comunitario. Il legislatore delegato ha inteso, in particolare, tradurre la formula "provocare il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto" nelle due condotte descritte dall'illecito penale: a) la distruzione dell'habitat;

b) il deterioramento dell'habitat, che ne comprometta lo stato di conservazione;

la collocazione sistematica della nuova fattispecie fra "le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della P.A.", tutela l'interesse dello Stato al

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

mantenimento dello stato di conservazione di un habitat, ossia quello, di rilevanza costituzionale, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio italiano, che trova il parametro costituzionale di riferimento sia nell'art. 9 Cost., che nell'art. 117 Cost., il quale obbliga l'Italia ad esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario..." ed, in particolare, dalle direttive comunitarie che contribuiscono a definire l'habitat oggetto di protezione penale;

il termine habitat è inteso nell'accezione di condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale. In ecologia, la definizione di habitat può avere un'accezione più ampia nel biotopo, un habitat condiviso cioè da più specie. Un bioma è, invece, l'insieme della flora e fauna che vivono in un habitat ed occupano una certa geografia;

sotto il profilo giuridico, il legislatore delegato, al comma 3 della norma citata, rinvia alle definizioni contenute nelle direttive richiamate, viene anzitutto in ausilio dell'interprete la direttiva «habitat» (direttiva 92/43/CE) che, all'art. 1, dopo aver definito come «conservazione» il complesso delle misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (lett. a), definisce come «stato di conservazione di un habitat naturale» (art. 1, lett. e), l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

il legislatore delegato, rendendo ancora più chiaro l'ambito di applicazione, richiama (comma 3) una definizione ampia di "habitat", precisando che per habitat all'interno di un sito protetto si intende, da un lato, «qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE» e, dall'altro, «qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE»;

la normativa che si richiama alla direttiva «Habitat» individua tre concetti di habitat: a) habitat naturali; b) habitat naturali di interesse comunitario; c) tipi di habitat naturali prioritari;

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

quanto alla definizione sub a), sono da considerarsi «habitat naturali» le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; sono, invece, da considerarsi come «habitat naturali di interesse comunitario» gli habitat che, nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato: 1) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; 2) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica; c) infine, sono definiti «tipi di habitat naturali prioritari», i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui sopra;

l'individuazione di tali tipologie di habitat è contenuta nell'allegato I alla direttiva 92/43/CE. Richiamando l'art. 733-bis, oltre l'habitat naturale, anche l'habitat di specie, è dunque necessario riferirsi alla definizione di «habitat di una specie», contenuta all'art. 1, lett. f) della citata direttiva «Habitat» che definisce come tale l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

la relativa definizione è contenuta all'art. 1, lett. l), della direttiva 92/43/CE, che individua come tale «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato». Ciò impone, a sua volta, di individuare cosa debba intendersi per «stato di conservazione "soddisfacente"» di un habitat naturale;

la direttiva 92/43/CEE, che definisce come «soddisfacente» (art. 1, lett. e), quando: 1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lett. i), lettera il cui contenuto è già stato

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

analizzato a proposito della determinazione dell'oggetto materiale dell'altra fattispecie di cui all'art. 727-bis cod. pen.

l'ambito applicativo della fattispecie di reato che si intende denunciare richiama la disciplina in tema di danno ambientale (art. 299 ss. T.U.A.), in particolare ove si prevede (art. 300, comma 2) che «ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione»;

ai fini della configurabilità del reato in esame, dunque, può essere utile parametro normativo di riferimento, oltre il citato art. 300 del D.Lgs. n. 152/2006, anche la previsione contenuta nell'art. 301 T.U.A., secondo cui «Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma 1», che, come già visto in precedenza, riproduce pedissequamente l'art. 1, lett. i) della direttiva 92/43/CE.

ove, infatti, la condotta abbia determinato l'alterazione dello "stato di conservazione dell'habitat naturale", potrà ritenersi che vi sia stato un deterioramento che ne abbia compromesso lo stato di conservazione, tale da integrare la fattispecie penale dell'art. 733-bis c.p. Ne consegue, quindi, che ove sia provata la "distruzione" o il "deterioramento che si denuncia e abbia compromesso lo stato di conservazione" dell'habitat così inteso, si avrà: a) l'applicazione della sanzione penale (congiunta) carico del contravventore persona fisica; b) l'eventuale applicazione della sanzione

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

pecuniaria a carico dell'Ente cui è imputabile la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

RICHIESTA RIPRISTINO A CARICO DEL CONTRAVVENTORE

In seguito all'eventuale riconoscimento dei reati di **“distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”**, **“distruzione e il deturpamento di bellezze naturali”** e **“danneggiamento al patrimonio archeologico e storico”** si ritiene debba scattare l'obbligo dell'effettivo ripristino, a spese del contravventore, della precedente situazione e, in mancanza, quello di adottare le misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE (art. 311, co. 2, T.U.A.);

il predetto art. 311 prevede che l'obbligazione risarcitoria è posta a carico di «chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte». I presupposti della responsabilità risarcitoria sono dunque assai simili a quelli che determinano la responsabilità penale per la violazione dell'art. 733-bis;

si chiede di valutare inoltre altre ipotesi di reato con particolare riferimento al delitto di danneggiamento (art 635 cod. pen., soprattutto in riferimento all'ipotesi aggravata di cui al cpv. n. 5) e quella di disastro ambientale, doloso e colposo (artt. 434, comma 2, e 449 cod. pen.);

si informa altresì che il sottoscritto ha provveduto a presentare, rendendo quindi noti i fatti enunciati ai responsabili competenti per materia, apposito atto di sindaco ispettivo parlamentare che si allega;

si chiede di valutare le rispettive responsabilità nelle ipotesi di reato di **“distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”**, **“distruzione e il deturpamento di bellezze naturali”** e **“danneggiamento al patrimonio archeologico e storico”** nelle persone di Renzi Matteo in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, Pinotti Roberta in qualità di Ministro della Difesa, Franceschini Dario in qualità di Ministro dei Beni Culturali e Galletti Gianluca in qualità di Ministro dell'Ambiente e dell'intera catena di comando che ha dato corso agli interventi richiamati;

si intende, infine, chiedere di valutare se gli stessi, o i loro predecessori, abbiano compiuto atti riconducibili per colpa o dolo alle ipotesi di reato qui

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

avanzate, e per quanto riguarda il Ministro dei Beni culturali e il Ministro dell'Ambiente di reati di omissione d'atti d'ufficio o di omesso controllo e tutela dei patrimoni di pertinenza e competenza dei loro rispettivi Ministeri in quanto informati dei fatti;

si chiede di valutare le eventuali responsabilità del Presidente della Commissione Europea in relazione al mancato controllo e violazioni di disposizioni comunitarie;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

che l'intestata Procura della Repubblica di Cagliari voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili. Con espressa riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale successivo procedimento penale.

Chiede inoltre, ai sensi dell'art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell'art. 408, comma 2 c.p.p., circa l'eventuale richiesta di archiviazione

Chiede infine, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che le vengano comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

Cagliari, 27 giugno 2016

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA



Immagini dei cumuli di terra inquinata e dei movimenti terra che hanno devastato il sito protetto del Poligono di Capo Frasca

OMICIDI DISASTRI VERITA' E GIUSTIZIA

**NESSUNA BONIFICA A TEULADA,
MILITARI IN ASSETTO ANTINUCLEARE PER CAMPIONAMENTI
DENTRO LA BASE DEVATASTA LA CIVILTA' NURAGICA
NURAGHI SPIANATI A COLPI DI RUSPA**

Le armi con presenza di torio sequestrate e custodite dentro la base

Al fine di rappresentare la gravità della gestione dei poligoni militari, delle mancate e fraudolente bonifiche, delle messe in scena funzionali solo alla propaganda mediatica del Ministro di turno il sottoscritto relatore ha svolto con i meri poteri parlamentari apposite visite ispettive nel poligono di Teulada.

Oltre alla palese ostilità, con la reiterata ostentazione, fasulla, di segreti di stato o fantomatici divieti alla documentazione visiva del disastro, si è persino giunti alla presentazione contro il sottoscritto di una vergognosa quanto surreale denuncia per violazione non si sa bene di quale segreto.

Tutto questo testimonia la volontà dei vertici militari e del Ministro della Difesa, Pinotti, che ha palesemente governato tali presunti divieti e contrastato in ogni modo il lavoro ispettivo del sottoscritto.

Dal dieci settembre 2014, sopralluogo di cui si riferisce, le visite ispettive si sono succedute dimostrando con documenti video e non solo quanto stava avvenendo all'interno del Poligono di Teulada:

Teulada 10 settembre 2014

Militari in assetto antinucleare, misuratori di radioattività, un metro di corridoio per campionamenti radioattivi fatti in casa, nessuna bonifica. Vietato mettere piede nell'area colpita interdetta a chiunque. E poi la civiltà nuragica spianata a colpi di ruspa, con i sacchetti di sabbia dove sparare ancora posizionati sui nuraghi demoliti. A Teulada ambiente e archeologia devastati da uno Stato violento che se ne frega altamente della Sardegna e del suo patrimonio naturalistico e archeologico. Dentro la base un giacimento storico nuragico senza precedenti fatto a pezzi con l'uso indiscriminato di mezzi pesanti e non solo. Tra i nuraghi missili e postazioni di armi da fuoco. Lo scenario che si presenta a chi batte palmo a palmo la